**BOZZA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL POLITECNICO DI TORINO ED IL COMUNE DI AMATRICE PER SVILUPPARE UN’ATTIVITÀ DI STUDIO AVENTE AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE AVANZATE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI AMATRICE, A SEGUITO DEL SISMA CHE HA COLPITO LA ZONA NELL’AGOSTO 2016**

**Imposta di bollo assolta in modalità virtuale dal Politecnico di Torino sulla base dell'autorizzazione n. 5 del 2012, protocollo n. 167908/2012, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Torino 1, protocollo n. 167908/2012 e valida dal 1 gennaio 2013. Totale € ……..**

**ACCORDO DI COOPERAZIONE STRATEGICA**

**Tra**

il **Politecnico di Torino**, nel seguito indicato come **“Politecnico”**, codice fiscale n. 00518460019, rappresentato dal Rettore Prof. Marco Gilli, nato a Torino l’11.07.1965, domiciliato ai fini del presente Accordo presso la sede legale dell'Ente in Torino, Corso Duca degli Abruzzi, 24 ed autorizzato alla stipula del presente Accordo con delibera del Consiglio di Amministrazione del ………………..

**e**

il **Comune di Amatrice**, nel seguito indicato come **“Comune”**,codice fiscale 00110480571 rappresentato dal Sindaco, Sergio Pirozzi, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 26/1/1965, domiciliato ai fini del presente Accordo presso la sede legale dell’Ente in Amatrice, Corso Umberto I 70;

**Premesso che**

1. il Politecnico ha come finalità istituzionali l’istruzione superiore, la formazione di alto livello, la ricerca scientifica e tecnologica, e in tale contesto promuove la ricerca fondamentale ed applicata e il relativo trasferimento delle tecnologie e delle conoscenze, nonché favorisce l’acquisizione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche più avanzate;
2. il Politecnico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 8, del proprio Statuto, *“contribuisce, attraverso la formazione e la ricerca, a un processo di sviluppo fondato su principi di coesione sociale e di sostenibilità, anche ambientale. In particolare, promuove la collaborazione tra istituzioni, al fine di favorire la crescita culturale, scientifica e professionale della collettività”;*
3. il Politecnico possiede risorse qualificate e strumenti adeguati per l’esecuzione di studi e ricerche tecnico scientifiche in ambito dell’ingegneria delle telecomunicazioni, con particolare riferimento alle reti di accesso alla larga banda e all’Internet delle Cose;
4. il Comune di Amatrice rappresenta la popolazione insediata nel proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, nel rispetto delle leggi e secondo i principi;
5. il Politecnico e il Comune ritengono fondamentale, per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, sostenere processi di sviluppo fondati sulla conoscenza, anche attraverso lo svolgimento in comune di attività scientifiche, di studio e di ricerca nel pieno convincimento che tali forme di collaborazione contribuiscano alla creazione, sviluppo e disseminazione del patrimonio di conoscenze a beneficio della comunità scientifica ed al trasferimento tecnologico delle stesse sul territorio;
6. le Parti concordano nel ritenere che un’azione sinergica e condivisa di attività possa stimolare importanti occasioni di confronto, sviluppo e approfondimento nonché sostegno e promozione di progetti di interesse comune relativamente allo studio delle telecomunicazioni applicate al monitoraggio e tutela del territorio e alla disponibilità di reti per accesso a banda larga nelle aree rurali, con particolare riferimento alle zone colpite dal sisma dell’agosto 2016 in Italia;
7. lo studio delle telecomunicazioni in aree in cui si sono verificate calamità naturali rappresenta una indubbia priorità per il nostro Paese e il Politecnico possiede le competenze per la progettazione, l’analisi e la verifica funzionale delle infrastrutture di telecomunicazione, con importanti ricadute sul piano del recupero delle aree oggetto di calamità;
8. in tale contesto e nell’ambito delle attività coordinate dal Prof. Daniele Trinchero sono state effettuati una serie di sopralluoghi nelle zone colpite dal sisma dell’agosto 2016 in Italia, allo scopo di individuare le necessità in ambito di telecomunicazioni, per i nuclei abitati danneggiati dal suddetto evento o potenzialmente vulnerabili, che possano essere oggetto di studi condivisi;
9. con il presente Accordo di Cooperazione le Parti non intendono dar luogo a rapporti con prestazioni corrispettive ma esclusivamente ad una attività di cooperazione di interesse istituzionale e della collettività;

tutto quanto sopra premesso e considerato, ritenuto parte integrante del presente Accordo, il Politecnico e il Comune, nel seguito indicati per brevità congiuntamente “Parti”, convengono e stipulano quanto segue.

**Articolo 1. Finalità della cooperazione**

1. Le Parti nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e dei vincoli dettati da norme e regolamenti vigenti, riconoscendo il forte interesse ad investire congiuntamente in attività di studio nelle aree scientifiche in premessa indicate, intendono collaborare per sviluppare un’attività di studio avente ad oggetto la realizzazione di reti di telecomunicazione avanzate sul territorio del Comune di Amatrice, a seguito del sisma che ha colpito la zona nell’agosto 2016.

2. Il progetto, con finalità meramente scientifiche, ha come scopo lo studio di reti per il collegamento a larga banda di tutte le aree in cui sono presenti insediamenti abitati e per la progettazione di infrastrutture per Internet delle Cose, utilizzabili per il monitoraggio e la tutela del territorio

3. Tutte le spese relative ai sopralluoghi, alle attività di tecnico-scientifiche, saranno a totale carico del Politecnico. La strumentazione installata per lo svolgimento delle attività rimarrà proprietà Politecnico e dell’Università e sarà rimossa alla conclusione del programma di ricerca, fatti salvi eventuali accordi per la prosecuzione dello stesso.

**Articolo 2. Responsabile scientifico**

1. Il Politecnico svolgerà tale attività sotto la direzione scientifica del Prof. Daniele Trinchero, al quale compete la responsabilità della stessa e dei rapporti con il Comune.

2. Il Comune indica l'ing. Romeo Amici, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Urbanistica, quale referente per i rapporti con il Politecnico.

3. Tutte le comunicazioni e la documentazione tecnica concernente la presente convenzione dovranno essere trasmesse ai nominativi sopra indicati, ai seguenti indirizzi:

- per il Comune di Amatrice: Ufficio Tecnico Urbanistica, Corso Umberto I n.70, 02012 Amatrice.

- per il Politecnico di Torino: Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni, Politecnico di Torino, corso Duca degli Abruzzi 24, 10129 Torino.

**Articolo 3. Accesso alle strutture e utilizzo di attrezzature**

1. Il Comune si impegna a fornire al Politecnico l’assistenza necessaria per l’esecuzione del suddetto programma di ricerca.

2. Il Comune consentirà al personale del Politecnico incaricato dello svolgimento della ricerca l’accesso alla strutture e agli edifici oggetto di studio, nonché l’utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate.

3. Il personale di ciascuna delle Parti contraenti che, in virtù del presente contratto, ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell’altra Parte, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi. Ciascuna Parte garantisce la copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile.

4. Il personale di ciascuna parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l’altra parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

**Articolo 4. Durata e Recesso**

1. Il presente accordo entra in vigore alla data della firma e ha la durata di 12 mesi.

Tale durata potrà essere prorogata in accordo fra le Parti attraverso uno scambio di lettere prima della scadenza.

**Articolo 5. Titolarità e utilizzo dei risultati**

1. La titolarità dei risultati dell'attività di ricerca svolta in attuazione del presente Accordo e non suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale - ivi compresi gli elaborati che li contengono - spetterà al Politecnico, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

2. Le Parti riconoscono reciprocamente la libera utilizzazione dei risultati di cui al comma 1, con il solo obbligo di citare nelle eventuali pubblicazioni che essi sono stati conseguiti nell’ambito della cooperazione di cui al presente Accordo.

3. Qualora nel corso dell’attività di ricerca svolta in attuazione del presente Accordo siano conseguiti risultati suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale, le Parti concorderanno le modalità di gestione e tutela di tali risultati, che di norma sarà congiunta, con specifico accordo scritto.

4. Salvo diverso accordo scritto, ciascuna Parte potrà utilizzare, previo assenso dell’altra Parte, i risultati di cui al comma 3, nei limiti in cui tale uso non pregiudichi la possibilità di tutela dei risultati e nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

**Articolo 6. Riservatezza**

1. Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente accordo e conseguentemente si impegnano a non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo.

2. Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

3. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi del presente accordo e abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente accordo.

4. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente accordo.

**Articolo 7. Trattamento dei dati**

1. Il Politecnico e il Comune provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento in attuazione del D. Lgs n. 196 del 30.06.2003 sul Trattamento dei dati Personali e si impegnano reciprocamente a non farne alcun altro uso.

2. Il Titolare del trattamento dei dati personali per il Politecnico è il Rettore. Il Titolare del trattamento dei dati personali per il Comune è il Sindaco. Nel merito delle attività discendenti del presente Accordo, gli eventuali accordi attuativi individueranno anche il Responsabile del trattamento dei dati.

**Articolo 8. Utilizzo dei segni distintivi delle Parti**

1. Le Parti si danno atto dell’esigenza di promuovere le attività svolte in attuazione del presente Accordo di cooperazione e l’immagine di ciascuna di esse.

2. A tal fine le Parti concordano che i rispettivi segni distintivi potranno essere utilizzati nell’ambito delle iniziative di cui al presente Accordo solo previo consenso scritto dell’altra Parte.

**Articolo 9. Legge applicabile e Controversie**

1. Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

2. Le Parti, nell’adempimento dei rispettivi obblighi derivanti dal presente Accordo, sono tenute a osservare e rispettare quanto previsto dai Codici Etici.

3. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall’interpretazione od esecuzione del presente Accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo amichevolmente, il foro competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la validità, l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del presente Accordo, è il Foro di Torino.

**Articolo 10. Registrazione e Imposta di bollo**

1. Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’articolo 5, primo comma, D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 ed articolo 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto, a spese della parte che ne chiede la registrazione.

2. L’imposta di bollo è dovuta sin dall’origine e le spese saranno a cura e a carico del Politecnico.

3. L'imposta di bollo del presente accordo verrà assolta in modalità virtuale dal Politecnico di Torino sulla base dell'autorizzazione n. 5 del 2012 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Torino 1, protocollo n. 167908/2012 e valida dal 1 gennaio 2013.

(*Luogo di sottoscrizione*), il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Per il Politecnico di Torino Per il Comune di Amatrice

 Il Rettore Il Sindaco

 (Prof. Marco Gilli) (Sergio Pirozzi)